



Decreto Legge 30 giugno 2021, n. 99

INTRODUZIONE

Il Governo ha approvato il D.L. 30 giugno 2021 n. 99 introducendo misure urgenti in materia fiscale, di tutela del lavoro e di sostegno alle imprese.

Le principali misure fiscali, di sostegno alle imprese e di lavoro riguardano: sblocco dei licenziamenti, sospensione del cashback, credito di imposta per favorire l'utilizzo dei pagamenti elettronici, rifinanziamento della Nuova Sabatini.

INDICE

Misure fiscali e di sostegno alle imprese

- [Sospensione del programma cashback](#)
- [Proroghe in materia di riscossione](#)
- [Rifinanziamento Nuova Sabatini](#)

Misure in materia di lavoro

- [Blocco licenziamento nel settore tessile](#)
- [Cassa integrazione per le altre imprese](#)

Cliccare sui titoli dell'indice per visualizzare i capitoli di interesse

Art. 1 - Sospensione del programma "cashback"

Sospensione del cashback e super cashback di Stato

Il decreto legge prevede:

- la sospensione del cashback e del super cashback, per il **secondo semestre del 2021**;
- la **revisione dei premi e superpremi per gli acquisti effettuati nel 2021**. Tali premi non potranno superare, infatti, i 1.367,6mln per il semestre concluso e 1.347,45mln per il primo semestre del prossimo anno.

Chi ha maturato il diritto al rimborso per il primo semestre del 2021, **riceverà il "rimborso" sul conto indicato in fase di registrazione alla misura**. Qualora le somme stanziare si rivelassero insufficienti a erogare integralmente il premio di 150 euro a tutti i concorrenti, l'assegno sarà ridotto in modo proporzionale alle risorse disponibili.

I fondi accantonati, secondo quanto si legge nel documento, **verranno dedicati alla riforma degli ammortizzatori sociali**, istituendo per il 2022 un Fondo con una dotazione di 1.500 milioni di euro destinato a concorrere al finanziamento di interventi di riforma in materia di ammortizzatori sociali.

Rimborsi sui pagamenti con POS

I rimborsi relativi ai pagamenti con POS nel primo semestre 2021 e nel primo semestre 2022 saranno erogati rispettivamente **entro il 30 novembre 2021** sia per il periodo appena concluso sia per quanto riguarda i sei mesi del prossimo anno. Lo stesso slittamento investe il rimborso per il supercashback da 1.500 euro.

L'aderente può presentare reclamo avverso il mancato o inesatto accredito entro 120 giorni successivi alla scadenza del termine del 28 febbraio 2021 previsto per il pagamento ai sensi dell'articolo 7, comma 5.

Aumento del credito di imposta

Agli esercenti e professionisti con **ricavi o compensi fino a 400mila euro** che acquistano, noleggiano o utilizzano strumenti che consentono forme di pagamento elettronico entro il 30 giugno 2022, il **credito d'imposta sulle commissioni** relative ai pagamenti elettronici addebitate **viene incrementato dal 30% al 100%**.

Credito di imposta per l'acquisto o il noleggio di mezzi di pagamento elettronici

Viene istituito un nuovo credito d'imposta per l'acquisto, il noleggio o l'utilizzo di strumenti che consentono pagamenti elettronici per il collegamento con i registratori telematici.

Il credito è pari a **una percentuale della spesa sostenuta**, nel limite massimo di 230 euro di spesa per beneficiario:

- pari al 70% per i soggetti con ricavi relativi al periodo d'imposta precedente non superiori a 200.000 euro
- pari al 40% per chi ha ricavi compresi fra 200.000 e 1 milione di euro
- pari al 10% per chi ha ricavi superiori a 1 milione di euro ma inferiori a 5 milioni.

PROROGHE IN MATERIA DI RISCOSSIONE

Art 2 - Proroghe in materia di riscossione

La sospensione dei termini di versamento, **in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021**, riguarda le entrate tributarie e non tributarie derivanti da:

- cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione;
- accertamenti esecutivi emessi dall'Agenzia delle Entrate (art. 29, D.L. n. 78/2010); - avvisi di addebito emessi dall'INPS (art. 30, D.L. n. 78/2010);
- atti di accertamento emessi dall'Agenzia delle Dogane e dei monopoli ai fini della riscossione delle risorse proprie tradizionali e della connessa IVA all'importazione (art. 9, comma 3-bis, D.L. n. 16/2012);
- ingiunzioni emesse dagli enti territoriali (ai sensi del R.D. n. 639/1910);
- accertamenti esecutivi emessi dagli enti locali (art. 1, comma 729, L. n. 160/2019);

I versamenti oggetto di sospensione dovranno essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione, **vale a dire entro il 30 settembre 2021**. In alternativa al pagamento in unica soluzione, il contribuente può chiedere la rateazione.

Sospensione della compensazione tra credito d'imposta e debito iscritto a ruolo

Viene **prorogato anche il termine**, scaduto in realtà al 30 aprile 2021, di sospensione della compensazione tra credito d'imposta e debito iscritto a ruolo.

Ricevuta la segnalazione riguardante l'iscrizione a ruolo dell'interessato da parte dell'Agenzia delle Entrate, l'agente della riscossione notifica all'interessato una proposta di compensazione tra il credito d'imposta e il debito iscritto a ruolo, **sospendendo l'azione di recupero ed invitando il debitore a comunicare entro 60 giorni se intende accettare tale proposta**.

Al fine di non penalizzare i contribuenti sotto il profilo della liquidità finanziaria, è previsto che la sospensione, **fino al 31 agosto 2021**, della possibilità di operare detta compensazione su iniziativa dell'Amministrazione finanziaria.

Pignoramenti su stipendi e pensioni

La sospensione degli obblighi derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati su stipendi, salari, altre indennità relative al rapporto di lavoro o impiego, nonché a titolo di pensioni e trattamenti assimilati, già prorogata al 30 giugno 2021 (D.L. n. 73/2021), viene ora **spostata al 31 agosto 2021**.

Il datore di lavoro riprenderà **ad effettuare le relative trattenute a decorrere dal mese di settembre 2021**.

RIFINANZIAMENTO NUOVA SABATINI

Art 5 - Semplificazione e rifinanziamento della misura Nuova Sabatini 1

Accelerazione dell'erogazione dei contributi

Il MISE, per accelerare l'erogazione dei contributi agli investimenti produttivi delle micro, piccole e medie imprese (ex art. 2, comma 4, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n.98), procede **secondo criteri cronologici**:

- riguardo alle domande di agevolazione presentate **in data antecedente al 1° gennaio 2021**,
- di cui sia stata già erogata in favore delle imprese beneficiarie almeno la prima quota di contributo,
- **nei limiti delle risorse integrate di ulteriori 425milioni** di euro per l'anno 2021
- ad erogare le successive quote di contributo spettanti in un'unica soluzione, anche se non espressamente richieste dalle imprese beneficiarie, previo positivo esito delle verifiche amministrative propedeutiche al pagamento.

Beneficiari e requisiti

Possono accedere all'agevolazione tutte **le piccole e medie imprese** che vogliono finanziare l'acquisto di macchinari, attrezzature, impianti, beni strumentali ad uso produttivo, nonché hardware, software e tecnologie digitali, investimenti digitali e in sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti **per un importo minimo di 20 mila euro e un massimo di 4 milioni di euro**.

Sono escluse le imprese che svolgono attività finanziarie e assicurative.

I requisiti d'accesso sono:

- l'iscrizione al Registro delle imprese o nel Registro delle imprese di pesca;
- avere sede in uno stato membro dell'Ue;
- non essere in difficoltà, in stato di liquidazione, fallimento o sottoposte a procedure concorsuali
- non aver ricevuto sostegni considerati illegali dalla Commissione Europea.

Contributo

L'agevolazione consiste in un contributo, erogato dal Ministero dello Sviluppo Economico, a fondo perduto che **riduce del 2,75% il tasso di interesse** applicato dall'istituto di credito convenzionato al quale l'impresa si rivolge per ottenere il finanziamento necessario all'acquisto dei beni.

La percentuale aumenta al 3,575% nel caso in cui l'azienda acquisti particolari macchinari o attrezzature tecnologicamente avanzate, elencate negli allegati 6/A e 6/B della circolare n. 14036, pubblicata dal Ministero dello Sviluppo Economico il 15 febbraio 2017.

Oltre a comparire nei due allegati citati, perché l'azienda possa usufruire del contributo maggiorato, tali macchinari devono essere:

- a controllo numerico (CNC) e/o dotati di controllore logico programmabile;
- interconnessi ai sistemi informatici di fabbrica con controllo remoto e/o part program;
- integrati in modo automatizzato con il sistema logistico della fabbrica o con la rete di fornitura e/o con altre macchine del ciclo produttivo;
- dotati di un'interfaccia uomo-macchina semplice e intuitiva;
- in linea con i più recenti criteri di sicurezza, salute e igiene sul lavoro.

Modalità di accesso

Per procedere alla domanda è necessario che l'istituto di credito cui chiedere il finanziamento deve aver aderito alla convenzione tra il Ministero dello Sviluppo Economico, Associazione bancaria Italiana e Cassa Depositi e Prestiti per i finanziamenti alle PMI.

La banca (o società di leasing) verifica che la domanda sia stata presentata in maniera corretta e completa, valuta il merito creditizio dell'impresa e trasmette, quindi, al MISE la richiesta di prenotazione del contributo. Ricevuta la conferma dal MISE della disponibilità delle risorse necessarie ad erogare il contributo, l'intermediario può deliberare il finanziamento

PROROGA DEL DIVIETO LICENZIAMENTO NEL SETTORE TESSILE

Art 4 - Misure in materia di tutela del lavoro

Il decreto prevede la **proroga fino al 31 ottobre 2021** del divieto di licenziamento nel settore della moda e del tessile, per **le aziende individuate dai codici ATECO che iniziano per 13, 14 e 15**.

Questi datori di lavoro delle industrie tessili qualora, a decorrere dalla data del 1° luglio 2021, sospendano o riducano l'attività lavorativa, possono presentare, per i lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del decreto approvato, domanda di **concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale** con causale Covid-19 **per una durata massima di 17 settimane** nel periodo compreso tra il 1° luglio e il 31 ottobre 2021, senza che sia dovuto alcun contributo addizionale.

CASSA INTEGRAZIONE PER LE ALTRE IMPRESE

Il comma 8 introduce **un trattamento straordinario di integrazione salariale in deroga**, per un massimo di 13 settimane **fruibili fino al 31 dicembre 2021**, per i datori di lavoro privati che **sospendono o riducono l'attività lavorativa** per eventi riconducibili all'emergenza sanitaria e che non possono ricorrere ai trattamenti di integrazione salariale previsti dal D.Lgs. n. 148/2015.

L'intervento intende fronteggiare anche le situazioni di particolare difficoltà economica presentate al Ministero dello Sviluppo Economico, che spesso riguardano **imprese che hanno esaurito tutti gli ammortizzatori sociali** ed è finanziato entro un limite di spesa di 351 milioni di euro per l'anno 2021.

Alle imprese che accedono al suddetto trattamento per la durata del trattamento fruito entro il 31 dicembre 2021, **resta precluso l'avvio delle procedure di licenziamenti collettivi e per motivi aziendali**.